

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

Prot. n. 5/114

Bari, 28 FEB. 1973

*Passeri
aiuto*

Onorevole Presidente,

per quanto di competenza Le trasmetto in allegato i seguenti disegni di legge, approvati da questa Commissione, corredati dal prescritto parere della 1^a Commissione Consiliare Permanente:

- 1) Disegno di legge: "Adeguamento della legge 12/3/68, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo dell'attività alberghiera e turistica";
- 2) Disegno di legge: "Provvidenze per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico";
- 3) Disegno di legge: "Provvidenze per gli impianti sportivi e per le attività dilettantistiche".

Per i detti disegni di legge, relatore in aula sarà il sottoscritto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Colonna)

^^
On. Prof. Beniamino FINOCCHIARO

Presidente del Consiglio Regionale

SEDE

CONSIGLIO REGIONALE	
28 FEB. 1973	
Cat.c.
Prot. N.	729

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

IL PRESIDENTE

**"PROGETTO DI LEGGE PER L'ADEGUAMENTO DELLA LEGGE
12.3.1968 n° 326, RECANTE PROVVIDENZE PER LA RAZIONA-
LIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIE-
RA E TURISTICA".-**

RELATORE: Giuseppe COLONNA

Il progetto di legge in esame trae la sua ragion d'essere più che dalla necessità di adeguamento della legge statale n. 326 da quanto viene sancito nel nostro Statuto. E' opportuno ricordare che l'art. 12 dello Statuto della Regione Puglia così recita: "La Regione considera il turismo una componente essenziale dello sviluppo economico e sociale della Puglia e promuove la valorizzazione delle zone paesaggistiche ed archeologiche, dei centri storici ed arieti, delle zone montane e delle risorse idrotermali; promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici ed alberghieri".

Alla luce quindi di tale articolo, e convinti della sua costante attualità, va dato al massimo e ad ogni attività che possa svilupparlo il dovuto sostegno, incoraggiamento, incentivazione.

Con la legge 326 del 1968 lo Stato intendeva incentivare tutte le varie iniziative che potessero sviluppare il turismo. Ma la realtà ci ha dimostrato che nonostante la buona volontà specie nel Mezzogiorno d'Italia, ed in Puglia in particolare, un po' per insufficienza di finanziamenti, un po' per la complessità delle procedure, un po' per l'eccessivo tempo occorrente tra la domanda ed il finanziamento, ben poco detta legge ha realizzato.

Eppure va ricordato che il turismo costituisce una leva insostituibile per il decollo sociale ed economico del nostro Paese.

Basti pensare che nello scorso anno 1972 in Italia vi sono state circa 190 milioni di nate di presenza attraverso l'ingresso in Italia di circa 35 milioni di stranieri con un ap di oltre 1.300 miliardi di lire.

Ma quel che bisogna notare è che di tali rilevanti cifre le regioni meridionali hanno bito soltanto il 12% del turismo estero in Italia. Eppure il meridione d'Italia, ed in parti la nostra Regione, è ricco di ^{attentive} ~~attrattive~~ turistiche.

Basti pensare ai 700 Km. di spiaggia pugliese per la maggior parte non ancora inqu l'entro-terra e le colline ubertose; la ricchezza dei monumenti e dei reperti archeologic stimonianza di antiche civiltà; il sottosuolo ricco di fenomeni carsici; la vivacità del foli pugliese; l'appetitosa cucina della nostra gente; e, perchè no, il calore e la ospitalità d nostre popolazioni.

Sono questi argomenti persuasivi perchè il flusso turistico, stanco di ritornare ser negli stessi luoghi, possa spingersi fino a noi. Bisogna riconoscere che alcune infrastru che in questi ultimi anni si sono realizzate o stanno per realizzarsi quali le autostrade l Napoli, l'Adriatica, Bari-Taranto-Metaponto, gli aeroporti di Brindisi e di Bari, l'amn namento dei porti pugliesi, potranno validamente contribuire al richiamo turistico.

Ma è innanzi tutto necessario che il turista venendo in Puglia trovi possibilità di allc in alberghi di varie categorie, in campeggi, in villaggi turistici, in alberghi per la giov in idonei stabilimenti termali e balneari, trovi impianti sportivi e ricreativi. Ed è propr questa direzione lo spirito della presente legge che sottoponiamo alla approvazione de c Assemblée.

La Puglia, è stato detto, è una Regione a vocazione turistica. Ma la vocazione non i manere una vana parola; ha bisogno di concretizzarsi onde poter affermare che la Pugli una Regione turistica.

Ed è opportuno qui ricordare che nella nostra Regione la mancanza di industrie, la vertà dell'agricoltura, la gracilità delle attività terziarie, possono essere compensate una intelligente attività turistica.

E' per questo che abbiamo il dovere di incentivare le iniziative tendenti ad un richiamo di turisti. Sviluppo turistico vuol dire incremento del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura. Sviluppo turistico vuol dire afflusso di valuta e conseguente aumento del reddito. Sviluppo turistico vuol dire qualificazione professionale degli operatori e dei lavoratori del settore. Sviluppo turistico vuol dire contribuire alla lotta contro la disoccupazione che affligge la nostra Regione.

Il nostro richiamo turistico va inteso non solo nei confronti degli stranieri, ma anche nei confronti dei nostri connazionali. E' pur vero che sono pochi gli Italiani che, secondo studio dell'E.N.I.T., vanno in vacanza; siamo purtroppo all'ultimo posto tra le nazioni dell'Europa Occidentale.

Basti pensare che, mentre in Gran Bretagna il 64% della popolazione va in ferie, in Francia il 54%, in Danimarca il 53%, in Norvegia il 51%, in Germania il 49%, in Belgio il 37%, in Italia invece solo il 28% sono i cittadini che fanno le ferie fuori da propria casa. Se dovessimo fare poi una statistica per le singole Regioni, vedremmo che la nostra, in graduatoria, è una delle ultime.

Abbiamo quindi bisogno di dare al turismo anche un carattere sociale, far sì che un maggior numero di cittadini usufruisca dei vantaggi delle vacanze. E qui va affermato che il turismo non ha soltanto un aspetto economico e finanziario per le entrate che esso apporta, ha anche un valore altamente umano e sociale, dando al cittadino, ed in modo particolare ai giovani, occasione di completare la propria personalità, arricchire le proprie conoscenze, conoscere la propria cultura, intraprendere contatti con altra gente perchè si intensifichino i rapporti umani. Abbiamo quindi bisogno di creare l'ambiente idoneo per dare alla nostra Regione le caratteristiche perchè diventi Regione Turistica.

E la presente legge vuole dare un valido contributo, anche se lo stanziamento è alquanto limitato. Il nostro auspicio è che le somme che saranno messe a disposizione delle Regioni a favore del turismo siano sensibilmente aumentate. Ed a tale riguardo è opportuno affermare che l'imposta di soggiorno che viene pagata dagli utenti dei servizi turistici, che nello scorso anno ha superato i 6 miliardi, venga totalmente trasferita alle Regioni.

Purtroppo attualmente il provento di detta imposta è devoluto, in base all'art. 2 della legge 174 del 4-3-1958, per il 12% all'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia; il rimanente

In misura varia, va destinato alla sezione autonoma per l'esercizio del credito turistico alberghiero presso la Banca Nazionale del Lavoro, all'Ente Provinciale per il Turismo, e aziende autonome di cura-soggiorno-turismo. Tenuto perciò conto che a norma della Costituzione il turismo è passato alla totale competenza delle Regioni è giusto che l'intera imposta di soggiorno sia devoluta totalmente alle Regioni.

La legge in oggetto vuole snellire la legge dello Stato del 12-3-68 n° 326 ed adeguarla alla nostra realtà regionale, semplificarne le procedure. A tale riguardo, e data la insicurezza dello stanziamento, si è ritenuto di eliminare i mutui a tasso agevolato ed aumentare il contributo in conto capitale.

Infatti con l'art. 1 si dispone che, nei limiti della spesa di L. 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1972, la Regione può concedere, per le iniziative di cui all'art. 2 della legge marzo 1968 n° 326, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento di spesa riconosciuta ammissibile.

Dette iniziative concernono:

- a) opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di alberghi, pensioni, locande; nonché di villaggi turistici a tipo alberghiero anche se costituiti in complessi di singole unità abitative, diffuse o concentrate, a proprietà frazionata, purchè ne sia assicurata la destinazione alberghiera e la gestione unitaria, autostelli ed altri impianti aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18/1/1937 n° 975, convertito nella legge 30/12/1937 n° 2651, e successive modificazioni.
- b) opere di ammodernamento, di miglioramento, di arredamento o di rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a) del presente articolo.
- c) campeggi, villaggi turistici, case per ferie, alberghi per la gioventù - di cui alla legge 21/3/1958 n° 326 - ~~nonchè rifugi alpini.~~
- d) stabilimenti termali e balneari.
- e) opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica - compresi gli impianti sportivi e ricreativi - o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico.
- f) aziende della ristorazione ubicate in località di interesse turistico; altri pubblici esercizi ubicati nelle stesse località e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera e nazionale; nonché agenzie di viaggio e turismo; opere di segnaletica turistica e di uffici di informazioni e di assistenza turistica istituiti ad iniziativa degli Enti pubblici nazionali e periferici del turismo.

IL PRESIDENTE

Rientrano nella categoria di cui alla lettera e), oltre agli impianti sportivi e ricreativi espressamente richiamati dalla legge 326/1968, tutti gli impianti che integrano l'attrezzatura ricettiva e che, per la loro destinazione, possono considerarsi rilevanti ai fini dell'uso turistico del territorio purchè destinati ad uso pubblico ed accessibili, quindi, a tutti, ancorchè a pagamento. Ciò in conformità di quanto precisato nella circolare n. 001 - prot. n. 21289/A del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, in data 1° agosto 1968, recante Istruzioni per la applicazione della legge 326/1968.

Il contributo regionale in conto capitale è previsto dall'art. 1 della ^{dinanzi} presente legge ^{proposta di} la misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, con una maggiore del 10% sulla misura del contributo statale che è prevista dalla legge 326/1968, e misura del 15 per cento.

Col primo comma dell'art. 2 si prevede la competenza del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, in ordine alla concessione dei contributi, nonché la competenza sostitutiva della competente Commissione consiliare rispetto alla Commissione ministeriale prevista dall'art. 12 della legge 326/1968.

La disposizione del secondo comma dello stesso art. 2 è stata preordinata in vista dell'opportunità di sveltire le procedure, invero piuttosto laboriose, della legge 326/1968 e responsabilità, liquidazione e pagamento del contributo stesso, così che con il provvedimento di concessione del contributo la Giunta, alla quale è demandato il compito di provvedere, sia disporre in ordine alle predette modalità di liquidazione e pagamento nell'intento di accelerarne la erogazione.

L'art. 3 determina le modalità tecniche della relativa copertura.
Noi ci auguriamo che la legge in oggetto non esaurisca il suo compito con il finanziamento 1972, ma possa trovare anche nel bilancio del 1973 un considerevole stanziamento onde poter continuare la sua validità. A tale proposito la Commissione ha ritenuto opportuno inserire un articolo aggiuntivo che così recita: "Le somme stanziare, se non utilizzate nell'esercizio 1972, anche per effetto di revoca o rinuncia dei contributi, sono trasferite nell'esercizio successivo a quello previsto dalla presente legge".

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

IL PRESIDENTE

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA LEGGE 12-3-1968
n. 326, RECANTE PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO
DELLA RICETTIVITA' ALBERG-HIERA E TURISTICA. -

Progetto di legge regionale

Art. 1

L'Amministrazione Regionale, nei limiti della spesa di L. 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1972, può concedere, per le iniziative di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968 n. 326, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 2

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi su proposta dell'Assessore delegato con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente.
Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono il termine entro il quale le opere debbono essere ultimate e le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del contributo stesso.

Finanziamenti/properti

Progetto di legge della Commissione

Art. 1

I contributi di cui all'articolo precedente

omnibus
Nulla da ~~eccepire~~

Art. 2

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi, in applicazione dei criteri fissati dalla competente Commissione consiliare permanente entro i limiti della legge 12-3-1968 n. 326, con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la stessa Commissione consiliare competente.
Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono il termine entro il quale le opere debbono essere ultimate e le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del contributo stesso.

Art. 3

Alla copertura dell'onere di **£. 600.000.000** ni derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede con le seguenti variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo:

In diminuzione

Cap. 327 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 1) della legge 12 marzo 1968 n. 326 -

..... **£. 260.000.000**

Cap. 328 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20 n. 2) della legge 12/3/1968 n. 326 -

..... **£. 130.000.000**

In aumento

Cap. 329 - Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20 n. 3 della legge 12/3/1968 n. 326 -

..... **£. 390.000.000**

La spesa di **£. 600.000.000** di cui all'art. 1 della presente legge graverà, pertanto, sul cap. 329 dello stato di previsione dell'esercizio 1972.

Art. 3

esclusa
Nulla da ~~escepire~~

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

IL PRESIDENTE

Art. 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 3/bis

Le somme stanziare, se non utilizzate r esercizio 1972, anche per effetto di rev di rinuncia dei contributi, sono trasfer l'esercizio successivo a quello previsti presente legge.

Art. 4

di M. L. V. D. U.
Nulla da eccepire